REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1971/1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, nel fissare i prezzi dei cereali, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando d'altra parte l'importanza che i cereali rivestono per l'economia agricola della Comunità e l'incidenza che il loro prezzo esercita su quello di numerosi prodotti agricoli e di conseguenza sul reddito delle persone attive nell'agricoltura ;

considerando che, inoltre, i prezzi indicativi dei cereali principali devono essere fissati in un rapporto che tenga conto dei rispettivi livelli di produzione, degli orientamenti da dare alla produzione, dell'utilizzazione dei cereali e del miglioramento dei redditi agricoli ;

considerando che un aumento dei prezzi indicativi e d'intervento dei principali cereali consente di migliorare le condizioni di produzione di detti cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1971/1972 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei cereali, nonché il prezzo minimo garantito del frumento duro, sono fissati come segue :

	Unità di conto per 1.000 kg
a) *Prezzi indicativi :*	
Frumento tenero	109,44
Segala	100,42
Orzo	100,21
Granturco	96,90
Frumento duro	127,50
b) *Prezzi d'intervento di base :*	
Frumento tenero	100,72
Segala	92,82
Orzo	92,02
Frumento duro	119,85
c) *Prezzo minimo garantito del frumento duro :*	
	147,90

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(3) GU n. C 30 del 31. 3. 1971, pag. 5.